

Generalità n° 806

Estratto del processo verbale della seduta del
4 aprile 2007

oggetto:

DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE " ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA ". GENERALITÀ.

Riccardo ILLY	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Gianfranco MORETTON	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Roberto ANTONAZ	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Ezio BELTRAME	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Enrico BERTOSSI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto COSOLINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Michela DEL PIERO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Franco IACOP	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Enzo MARSILIO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni PECOL COMINOTTO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Lodovico SONEGO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Vittorio ZOLLIA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

L'Assessore Iacop presenta alla Giunta delle proposte di modifica al testo del disegno di legge "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con verbale n. 457 dd. 2.3.2007.

Fa presente che le modifiche sono state predisposte alla luce degli esiti della seduta dello scorso 28 marzo del Consiglio delle Autonomie locali, che si riunirà per l'espressione dell'intesa l'11 aprile 2007.

Illustra brevemente i contenuti delle modifiche e chiede alla Giunta l'assenso a presentarle, come evidenziate nel testo allegato al presente verbale, al Consiglio delle Autonomie locali.

La Giunta unanime concorda e autorizza l'Assessore Iacop a presentare le modifiche al Consiglio delle Autonomie locali per il prosieguo dell'iter.

Ravvisata l'urgenza, il presente verbale è approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Modifiche al testo oggetto della generalità di Giunta n. 457 del 2 marzo 2007.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale **e, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.**
2. La presente legge, al fine di assicurare l'efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale, disciplina in particolare:
 - a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative;
 - b) i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
3. **La presente legge definisce gli interventi regionali diretti allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e gli strumenti di cui gli enti locali si possono avvalere per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana e territoriale.**

Art. 3

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono apposite strutture di polizia municipale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli operatori addetti alle strutture di polizia municipale provvedono allo svolgimento delle funzioni di polizia locale e, in particolare:
 - a) esercitano le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) esercitano le funzioni di polizia annonaria e commerciale, di controllo in materia urbanistico – edilizia e di tutela dell'ambiente;
 - c) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supportano le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) esercitano le funzioni di polizia stradale;
 - h) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale. **Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le province provvedono, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di:**
 - a) polizia stradale;
 - b) polizia ambientale;
 - c) vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.
5. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.

Art. 4
(Principi organizzativi)

1. I comuni istituiscono, anche in forma associata, i corpi o i servizi di polizia municipale, che organizzano con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori.
3. I comuni disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia municipale e le modalità di impiego del personale, **armonizzandosi** ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
 - a) previsione di almeno **un operatore** ogni mille residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;
 - b) idoneo svolgimento delle attività di polizia municipale, normalmente, in tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dei seguenti orari minimi di servizio:
 - 1) corpi e servizi di polizia municipale con organico uguale o inferiore a 15 unità: orario articolato su turni di servizio che garantiscano livelli minimi di operatività;
 - 2) corpi di polizia municipale con organico compreso tra 16 e 50 unità: orario non inferiore alle dodici ore medie di servizio giornaliero, articolate su due turni di servizio;
 - 3) corpi di polizia municipale **con organico superiore alle 50 unità**: orario non inferiore alle diciotto ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre turni di servizio;
 - c) svolgimento delle attività in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.
4. **L'organizzazione e la dotazione organica, di cui al comma 3, sono determinate dai comuni nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie**, tenendo conto della densità della popolazione residente, dell'estensione territoriale e della rete viaria, dell'intensità dei flussi di circolazione, del patrimonio ambientale, dell'affluenza turistica e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.
5. I comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un corpo o di un servizio di polizia municipale adeguato ai requisiti minimi di cui al comma 3, lettera a), svolgono le relative attività in forma associata, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18. **Nei comuni con popolazione residente inferiore a mille abitanti le funzioni di polizia municipale sono svolte da almeno un operatore.**
6. Le province disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto alle funzioni svolte sul territorio provinciale.
7. Il corpo di polizia provinciale è istituito qualora siano addetti alle relative funzioni almeno sette operatori.

Art. 7
(Personale dei corpi e servizi di polizia locale)

1. Gli operatori di polizia locale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento agli specifici profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto delle mansioni e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di polizia locale in modo continuativo e permanente. Essi sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte, normalmente, **dal personale amministrativo, salva diversa disposizione regolamentare dell'ente locale.**

Art. 9

(Comandante del corpo di polizia locale)

1. Il comando del corpo o la responsabilità del servizio di polizia locale sono affidati a personale di comprovata professionalità, maturata **preferibilmente** all'interno dei corpi e dei servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.
2. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, i comandanti e i responsabili dei corpi e dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. **Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.**
2. **I corpi di polizia locale già operativi ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale) e quelli istituiti, anche in forma associata, entro il termine di cui al comma 1, sono comunque riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 3, salva diversa determinazione dell'ente locale interessato.**
3. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 14 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura regionale in corso.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE